



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di dicembre alle ore tredici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MORENA MATTIA - Sindaco	Sì
2. GALLESIO CHIARA - Vice Sindaco	Sì
3. TRAVERSA CRISTINA - Assessore	Sì
4. DE FABRI TIZIANA - Consigliere	Sì
5. CARBONE GIACONE SABINA - Consigliere	Sì
6. SANDRI DARIO - Consigliere	Sì
7. DESTEFANIS GIANPAOLO - Consigliere	Sì
8. VIGOLUNGO PAOLO - Consigliere	Sì
9. MASSOLINO DIEGO - Consigliere	Sì
10. VOERZIO ELISA - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 10	
Totale Assenti: 0	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco D'AGOSTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORENA MATTIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28 dicembre 2020, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2016;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto

della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Considerato che:

per quanto attiene la società S.M.A. si è rilevato che il numero dei dipendenti risulterebbe inferiore a quello di consiglieri di amministrazione (rispettivamente quattro e cinque).

Tale circostanza determinerebbe la violazione dell'art. 20 comma 2 del D.lgs 175/2016 con la conseguente impossibilità del mantenimento delle quote di partecipazione del Comune; qualora la Società medesima non provveda a riformare tali irregolarità.

La Società S.M.A. ha comunicato di ritenere assolta la prescrizione di legge allegando un parere tecnico da cui si dedurrebbe che il numero di collaboratori è almeno pari a quello di componenti di consiglio di amministrazione.

Appare tuttavia necessario che la questione sia affrontata in maniera più incisiva fino ad assumere atti formali, quali modifiche statutarie che eliminino ogni possibile forma di contestazione e consentano al Comune di giustificare il mantenimento delle partecipazioni.

Occorre registrare la posizione critica sollevata da altri Comuni soci che hanno richiesto pronunciamenti della società non solo sulla questione del numero di componenti del consiglio d'amministrazione ma anche sui limiti di fatturato di cui all'art. 16, comma 3 del D.lgs n. 175/2016.

Tutto ciò premesso, pur sussistendo la motivazione di interesse pubblico della partecipazione nella società, pare opportuno rilevare che in mancanza di un rapido ed incontestabile adeguamento alle prescrizioni della legge soprarichiamato il comune dovrà procedere al processo di razionalizzazione della partecipazione nella società S.M.A. e all'alienazione della quota con le modalità previste dalla stessa normativa.

Pertanto la verifica di tali condizioni dovrà avvenire in tempi brevi e comunque entro la prossima riunione dell'Assemblea societaria in occasione dell'approvazione del Bilancio 2021.

Si rivela altresì che ai sensi del verbale dell'Assemblea del 28/01/2019 non sono previsti compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione salvo rimborsi per le spese sostenute.

A tale proposito è utile ricordare come la Sezione lombarda della Corte dei Conti, con deliberazione n.7/2016, abbia rimarcato come in una situazione di assenza di compensi agli amministratori l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica possa dirsi comunque raggiunto indipendentemente dai dati numerici di rapporto tra amministratori e dipendenti.

A tal fine gli uffici comunali dovranno inviare comunicazione in merito alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale.

Pare opportuno altresì raccomandare all'ALSE una vigilanza sull'andamento dei dati di bilancio dal momento che nel quinquennio gli ultime tre esercizi si sono chiusi con un risultato d'esercizio negativo.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 identificato al protocollo dell'ente n° 3609 del 10/12/2021;

Preso atto dei pareri tecnico e contabile favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili di Servizio

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare la **ricognizione al 31-12-2020** delle società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 D.LGS. n. 175/2016, dettagliatamente indicate nell'allegato A);
- Di dare atto che per quanto riguarda la Società S.M.A. si richiama quanto specificato in narrativa e che il mantenimento della partecipazione potrà essere valutato in relazione agli adempimenti richiesti con il presente provvedimento. Diversamente dovrà essere avviato il provvedimento di razionalizzazione e cessione della quota;
- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- di dichiarare – con separata unanime votazione - il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
MORENA MATTIA

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco D'AGOSTINO

PARERI

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art. 49 e 151 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

- ☒ parere di regolarità tecnica: favorevole
- ☐ parere di regolarità contabile: favorevole
- ☐ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/01/2022 al 29/01/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Benevello, li 14/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco D'AGOSTINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco D'AGOSTINO

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Benevello, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco D'AGOSTINO